Piano Junker

Agevolazioni per le imprese industriali, artigianali e dei servizi

OGGETTO

Agevolazioni per le imprese industriali, artigianali e dei servizi

OBIETTIVI

Il sistem a agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle im prese che svolgono att ività estrattive, m anifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede la concessione di un contributo in conto impianti alle im prese che ne abbiano fat to dom anda per il relativo bando, nei term ini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del com mercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.

BENEFICIARI

In generale, i beneficiari della legge sono piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, e intendono prom uovere program mi di investim ento nell'am bito di proprie unità produttive localizzate nelle cosiddette "Aree depresse". Si applicano peraltro le seguenti limitazioni:

- Imprese estrattive e manifatturiere: i relativi programmi di investimento possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C -"Estrazione di m inerali" e D - "Attività m anifatturiere" della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91.
- Imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche ISTAT '91: i relativi programmi di investim ento sono am m essi limitatam ente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.
- Settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività econom iche I STAT '91: l'am m issibilità dei beni strum entali, qualora non vengano utilizzati stabilm ente nell'am bito di un'unica unità produttiva, è condizionata all'esclusivo ut ilizzo degli stessi nell'am bito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione.

In accordo con le normative europee, ulteriori limitazioni e divieti – per i quali si rimanda alla normativa specifica, riguardano i settori seguenti:

- siderurgia
- · cantieristica navale
- · fibre sintetiche
- industria automobilistica
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

Sono totalm ente escluse dalle agevolazioni le aziende appartenenti alle seguenti classi e categorie:

- 15.41.3 Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
 - la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
 - l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
- 15.42.2 Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
 - la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
 - la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
- 15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati
- 15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
 - fabbricazione di margarina;
 - fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
 - fabbricazione di grassi da cucina composti.
- 15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei
 - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
 - macinatura umida del granoturco;
 - fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
 - fabbricazione di glutine;
 - fabbricazione di tapioca.
- 15.72 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici
- 15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- 15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
 - produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idrom ele, sakè;
- 15.97 Fabbricazione di malto

In generale le imprese beneficiarie devono essere iscritte al registro delle imprese (escluse le imprese di nuova costituzione) e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri dirit t i, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad am m inistrazione controllata. Al m om ento dell'avvio del program m a devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

TERRITORIO DI APPLICAZIONE

La legge si applica alle cosidette "Aree depresse", ovvero alle aree individuate dalla Com m issione delle Com unità europee com e am m issibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno t ransitorio a t itolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi com presi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferm e restando le lim itazioni previste dalla norm ativa com unitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo.

SETTORE

Industria e servizi

AZIONI (INIZIATIVE AMMISSIBILI)

Il program m a di investim enti da agevolare può r iguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riat t ivazione o il t rasferim ento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:

- I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (am pliam ento orizzontale) e/ o creare nello stesso stabilim ento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- II) "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'im presa con l'obiettivo di conseguire un aum ento della produttività e/ o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- III) "r ist rutturazione" il program m a diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla r iorganizzazione, al r innovo, all'aggiornam ento tecnologico dell'impresa;
- IV) "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tram ite l'int roduzione di produzioni appartenenti a com parti m erceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
- V) "riat t ivazione" il program m a che ha com e obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
- VI) "t rasferim ento" il program m a volto a r ispondere alle esigenze di cam biam ento della localizzazione degli im pianti determ inate da decisioni e/ o da ordinanze em anate dall'am m inistrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Ciascuna dom anda di agevolazioni deve essere correlata ad un program m a di investim enti che non può r iguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, econom ici ed occupazionali prefissati dall'im presa ed indicati nella domanda di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Le <u>spese am m issibili</u> sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione m ediante locazione finanziaria o alla costruzione di im m obilizzazioni nella m isura in cui sono necessarie alle finalità del program m a di investim enti. I n particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli im pianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fat t ibilità tecnico- econom ico- finanziaria e di valutazione di im patto am bientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ot tenim ento delle certificazioni di qualità e am bientali secondo standard e m etodologie internazionalmente riconosciuti;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) m acchinari, im pianti ed at t rezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi com presi quelli necessari all'att ività am m inistrativa dell' im presa, ed esclusi quelli relativi all'at t ività di rappresentanza; m ezzi m obili strettam ente necessari al ciclo di produzione purchè dim ensionati alla effettiva produzione, a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni
- f) program mi inform atici;
- g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per il periodo 2000- 2006, su indicazione della Com m issione europea, le spese vengono giudicate am m issibili solo ed esclusivam ente qualora inserite in program m i di investim ento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda.

L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni oppure non oltre 24 mesi, nei casi per i quali sia stata r ichiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivam ente. I pagam enti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Per accedere alle agevolazioni le im prese devono dim ostrare di essere in grado di apportare capitale proprio in m isura non inferiore al 25% degli investim enti ammissibili.

Non sono am m issibili i t itoli di spesa nei quali l'im porto com plessivo im ponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un m ilione di lire (516,46 euro). Non sono altresì am m issibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionam ento in generale e, com unque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a im poste e tasse, fat ta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni am m issibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

CUMULABILITÀ DEL FINANZIAMENTO

E' ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia di intervento.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

Contributi a fondo perduto 40% il 60% conto capitale (circa un 0,70% tasso)

